

**ACCORDO PER IL RINNOVO DELLA PARTE SECONDA-TRATTAMENTO
ECONOMICO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 23
MAGGIO 2000 PER I DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI**

Addì, 26 marzo 2003, in Roma

Confindustria, rappresentata dal Vice Presidente dott. Guidalberto Guidi, dal Direttore Generale dott. Stefano Parisi, dal Direttore Lavoro e Relazioni Industriali dott. Giorgio Usai, dal Direttore Previdenza Assistenza e Sanità dott. Elio Schettino e da una delegazione composta da: dott.ssa Lucia Anselmi, dott. Serafino Balduzzi, dott. Roberto Biglieri, dott. Franco Brunetti, dott. ing. Luigi Ciccarelli, dott. Umberto Dardi, dott. Raffaele Delvecchio, dott. Piero De Martini, dott. Emilio De Piazza, dott. Salvatore D'Erasmus, dott. Giancarlo Falcucci, dott. Paolo Falorni, dott. Paolo Maria Fiore, dott. Pietro Franceschini, dott. ing. Aldo Fumagalli Romario, dott. Giuseppe Gherzi, dott. ing. Angelo Landriani, avv. Michele Lignola, dott. Massimo Marchetti, dott. Isidoro Marino, dott. Daniele Marrama, dott. Elio Minicone, dott. Giuseppe Pagliuca, dott. Alfredo Pasquali, dott. Carlo Pellicciari, dott. Andrea Piscitelli, dott. Paolo Rebaudengo, dott. Stelio Ricciardi, dott. Carlo Maurizio Stiatti, dott. Carlo Terraneo, dott. Lucio Toninelli

e

Federmanager, rappresentata dal Presidente dott. Edoardo Lazzati e dalla Delegazione composta dal Capo della Delegazione stessa, rag. Luigi Caprioglio e dai signori: Sig. Claudio Besenon, dott. Roberto Covallero, Ing. Sergio Graziosi, Sig. Roberto Mazzoni, dott. Francesco Strassoldo, con l'assistenza del Direttore Generale, avv. Massimo Rossetti e del Capo Servizio Relazioni Sindacali, dott. Mario Cardoni

premessò

- che con Protocollo d'intesa stipulato il 23 maggio 2002 avevano convenuto di sottoscrivere un "avviso comune" relativo alla confluenza dell'INPDAI nell'INPS e di procedere congiuntamente all'immediata presentazione al Governo affinché provvedesse per il recepimento legislativo;

- che a tal fine il Governo aveva provveduto attraverso l'inserimento nella Legge finanziaria per il 2003 di una specifica disciplina che confermava quanto aveva formato oggetto d'intesa fra le parti e successivamente condiviso nel corso degli approfondimenti tecnici intervenuti fra Governo, INPS, INPDAl e le stesse parti, tranne la data di decorrenza dell'abolizione del massimale contributivo, richiesta dalle parti secondo criteri di gradualità nel tempo;
- che la disciplina di confluenza dell'INPDAl nell'INPS è entrata in vigore con l'approvazione della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge Finanziaria 2003) che, tra l'altro, stabilisce (art. 42): a) la soppressione, con pari decorrenza, dell'INPDAl ed il trasferimento all'INPS di tutte le strutture e le funzioni; b) l'iscrizione, con pari decorrenza, all'assicurazione generale obbligatoria IVS dei lavoratori dipendenti, dei titolari di posizioni assicurative e dei titolari di trattamenti pensionistici diretti ed ai superstiti presso l'INPDAl; c) l'uniformazione del regime pensionistico dei dirigenti di aziende industriali, nel rispetto del principio del pro-rata, a quello degli iscritti al FPLD con effetto dal 1° gennaio 2003;
- che con il medesimo Protocollo d'intesa del 23 maggio 2002 avevano sottoscritto un altro "avviso comune" per la predisposizione di decreti legislativi in materia di sostegno al reddito dei dirigenti in caso di disoccupazione involontaria, con l'impegno di immediata consegna al Governo affinché i criteri ivi definiti trovassero accoglimento in occasione dell'attuazione della riforma del sistema degli "ammortizzatori sociali" oggetto del disegno di legge delega n. 848 all'epoca all'esame del Senato;
- che a seguito di quanto convenuto fra Governo e parti sociali con il "Patto per l'Italia – Contratto per il lavoro, sulla politica dei redditi e di coesione sociale, sullo stato sociale per il lavoro, sugli investimenti e l'occupazione nel Mezzogiorno", sottoscritto il 5 luglio 2002, l'intera materia della riforma degli "ammortizzatori sociali" è stata inserita in un separato disegno di legge delega n. 848 bis il cui iter parlamentare, come previsto, è iniziato subito dopo la definitiva approvazione del disegno di legge delega n. 848-B (oggi, legge 14 febbraio 2003 n. 30);
- che con il medesimo Protocollo d'intesa del 23 maggio 2002 avevano sottoscritto l'accordo per la costituzione del Fondo per la Formazione professionale continua dei dirigenti ed il relativo Statuto di "Fondirigenti" ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- che a seguito delle necessarie modifiche apportate allo Statuto della Fondazione Giuseppe Taliercio, "Fondirigenti" è diventato il Fondo per la formazione continua dei dirigenti;
- che tutte le suddette modificazioni ed integrazioni sono state regolarmente apportate agli atti statutari al fine di darne tempestiva informazione al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che, di conseguenza, sta procedendo per i relativi incombeni al fine di autorizzare con apposito decreto l'avvio dell'attività di Fondirigenti ed il relativo finanziamento iniziale;

- che con il più volte citato Protocollo d'intesa del 23 maggio 2002 avevano convenuto di procedere, una volta approvato il provvedimento legislativo per la confluenza dell'INPDAl nell'INPS, alla definizione del negoziato in atto per il rinnovo della parte economica del contratto collettivo nazionale di lavoro scaduto il 31 dicembre 2001;
- che avevano inoltre precisato che alla corresponsione dell'indennità di vacanza contrattuale a far data dal mese di aprile 2002, doveva essere attribuito il mero significato di applicazione dei criteri del Protocollo interconfederale del 23 luglio 1993 così come tradizionalmente assunti nei rapporti con la categoria dei dirigenti, senza con ciò voler predeterminare, anche rispetto all'anno 2002, alcuna delle decisioni che avrebbero potuto essere adottate in funzione del rinnovo medesimo,

tutto ciò premesso, le parti in epigrafe valutano

- che il ruolo, la natura e lo status del dirigente devono trovare nella disciplina collettiva, approntata dal contratto nazionale di lavoro, la garanzia di una specifica tutela integrativa per ogni aspetto di natura previdenziale, di tipo assistenziale, in specie per quanto riguarda il sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria nonché per ogni aspetto relativo ad un adeguato livello di formazione professionale continua, finalizzato anche alla occupabilità, ed infine riferito alla assistenza sanitaria;
- che l'impegno economico necessario per il raggiungimento di tali obiettivi comporta l'esigenza di orientare prevalentemente in questo senso le risorse economiche disponibili nell'ambito del predetto contratto;
- che è funzionale agli obiettivi perseguiti, procedere, previa l'adozione dei provvedimenti legislativi occorrenti a questo scopo e meglio specificati ai successivi alinea che configurano i correlativi impegni tra le parti, alla modificazione della struttura della Parte Seconda-Trattamento economico del contratto collettivo nazionale di lavoro;

pertanto, si impegnano

- alla revisione dell'"avviso comune" in materia di sostegno al reddito tenendo conto di quanto stabilito in materia nel "Patto per l'Italia", con riferimento, in particolare, all'innalzamento del limite massimo dell'importo del trattamento di disoccupazione e all'utilizzo, per il finanziamento di un livello di tutela integrativo del medesimo trattamento, del contributo dello 0,30% oggi versato per il trattamento di mobilità, in modo da presentare la richiesta al Governo in tempo utile perché sia inserita nell'ambito della revisione degli strumenti di integrazione al reddito;

- alla conclusione di un “avviso comune” per la abolizione del limite di deducibilità dei contributi versati alle forme di previdenza complementare espresso in cifra fissa, in modo tale da presentare la richiesta al Governo in tempo utile perché possa essere esaminata nell’ambito dei decreti di attuazione della delega sulla riforma previdenziale;
- alla conclusione di un ulteriore “avviso comune” per la revisione dei limiti di deducibilità dei contributi versati alle forme di assistenza sanitaria integrativa e per la richiesta al Governo dell’apertura di un tavolo di confronto per la revisione più complessiva della normativa sui fondi sanitari integrativi, da realizzare individuando un contesto legislativo che privilegi fondi sanitari che – oltre ad adottare politiche di non selezione dei rischi – prevedano una componente significativa di mutualità interna fra iscritti in servizio ed iscritti pensionati;

e concordano

che, con il 31 dicembre 2003, data di scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro 23 maggio 2000, si procederà ad un accordo di rinnovo che si articolerà secondo i seguenti criteri:

- in relazione alla avvenuta realizzazione dei contenuti delle intese di cui sopra, costituzione di un ente bilaterale Confindustria-Federmanager per la gestione di un fondo integrativo del trattamento di disoccupazione per i dirigenti involontariamente disoccupati, finanziato anche con uno specifico contributo a carico delle imprese;
- rafforzamento del sistema di previdenza complementare (PREVINDAI), da realizzare, ove intervenga la rimozione del limite di deducibilità, oggetto delle intese di cui sopra, mediante innalzamento delle aliquote di contribuzione a carico delle imprese, ed in ogni caso con innalzamento delle quote derivanti dall’accantonamento annuale del TFR;
- miglioramento delle prestazioni di assistenza sanitaria integrativa (FASI) attraverso l’incremento del livello delle contribuzioni a carico delle imprese;
- definitiva implementazione di Fondirigenti;
- considerato che, stante la specificità e la peculiarità del rapporto di lavoro dirigenziale, la dinamica retributiva, nell’ambito di tale rapporto, è direttamente definita a livello individuale tra singola impresa e singolo dirigente, ridefinizione del “trattamento economico” non più come determinazione del minimo retributivo contrattuale bensì quale trattamento minimo complessivo di garanzia da adeguare con periodicità pluriennale in applicazione di criteri e parametri contrattualmente definiti tra le parti. Pertanto, i previsti adeguamenti saranno corrisposti, fino a concorrenza,

esclusivamente ai dirigenti con una retribuzione annua individuale di fatto inferiore al trattamento minimo complessivo di garanzia;

- revisione e aggiornamento di specifici aspetti, di reciproco interesse delle parti, riferiti alla parte normativa dello "svolgimento del rapporto", fermo restando che entrambe le parti giudicano sostanzialmente valido l'attuale impianto e assetto di tale disciplina.

Le parti in epigrafe, conclusivamente concordano

- che, per la definizione dell'accordo di rinnovo a valere con decorrenza 1° gennaio 2004, onde verificare l'effettiva adozione dei provvedimenti legislativi di cui alle valutazioni e agli impegni che precedono e onde rendere il più agile e rapido possibile il suddetto rinnovo, si incontreranno a far data dal 15 settembre 2003;
- che, allo stato e nella prospettiva del suindicato rinnovo, per l'intanto, la Parte Seconda - Trattamento economico del contratto collettivo nazionale di lavoro 23 maggio 2000, scaduta il 31 dicembre 2001, viene rinnovata in applicazione dei criteri finora tradizionalmente assunti nei rapporti tra le parti;
- pertanto, ai dirigenti in servizio alla data del 1° gennaio 2002 e che siano ancora alle dipendenze della stessa impresa alla data di stipulazione del presente accordo, viene riconosciuto, a titolo di emolumenti arretrati relativi al 2002, un importo pari a 1.255,30 euro, che verrà corrisposto in unica soluzione con la retribuzione afferente al mese di aprile 2003. Per coloro che, già in servizio, abbiano acquisito la qualifica di dirigente successivamente al 1° gennaio 2002 e siano ancora in servizio alla data di sottoscrizione del presente accordo, si procederà alla corresponsione di un rateo mensile pari ad 83,33 euro per ogni mese intero di servizio;
- che il minimo contrattuale mensile base è fissato, con decorrenza dal 1° gennaio 2003, in 3.316,54 euro e, con decorrenza dal 1° settembre 2003, in 3.436,54 euro. Resta fermo quanto previsto al punto n. 1), primo comma, secondo periodo, nonché secondo e terzo comma, dell'art. 3 del CCNL 23 maggio 2000.

Sulle retribuzioni di fatto dovute alla data del 31 dicembre 2002 è apportato, con decorrenza dal 1° gennaio 2003, un aumento pari alla differenza tra il minimo base di 3.316,54 euro stabilito dal presente accordo e il minimo base in vigore al 31 dicembre 2002 secondo il CCNL 23 maggio 2000 (euro 3.186,54). Allo stesso modo, sulle retribuzioni di fatto dovute alla data del 31 agosto 2003, sarà apportato, con decorrenza dal 1° settembre 2003, un ulteriore aumento pari alla differenza tra il minimo base decorrente dal 1° settembre 2003 e il minimo base in vigore alla data del 1° gennaio 2003 (euro 3.436,54 meno euro 3.316,54).

In applicazione di quanto concordato con l'accordo 19 novembre 1997, i miglioramenti economici ricorrenti sulle retribuzioni mensili di fatto attribuiti aziendali successivamente al 31 dicembre 1998, ivi inclusi gli importi per indennità di vacanza contrattuale corrisposti nei mesi gennaio – marzo 2003, sono assorbibili o conguagliabili fino a concorrenza con gli aumenti stabiliti dal presente accordo a decorrere dal 1° gennaio e dal 1° settembre 2003. Salvo il rispetto del minimo mensile base previsto dal presente accordo con decorrenza dal 1° gennaio e dal 1° settembre 2003 e dell'importo per ex elemento di maggiorazione di cui all'art. 4) del CCNL 23 maggio 2000, gli aumenti della retribuzione di fatto previsti dal presente accordo con decorrenza dal 1° gennaio e dal 1° settembre 2003 non sono dovuti ai dirigenti assunti dalla data del 1° gennaio 2002.

Disposizioni transitorie

Le parti si danno reciprocamente atto di quanto segue:

- a) ... omissis ...
- b) Stante la natura di emolumenti arretrati dell'importo riferito al 2002 (1.255,30 euro), esso è assorbibile o conguagliabile con l'importo per indennità di vacanza contrattuale complessivamente corrisposto nel 2002 (255,30 euro) e con i miglioramenti economici ricorrenti attribuiti aziendali successivamente al 31 dicembre 1998, a meno che tali miglioramenti siano stati espressamente dichiarati non assorbibili. L'assorbibilità dell'importo per indennità di vacanza contrattuale non si applica al rateo mensile di cui all'ultimo periodo del terzo alinea che precede, la cui determinazione già scomputa l'indennità di vacanza contrattuale corrisposta. Stante sempre la natura di emolumenti arretrati del predetto importo, esso è utile ai fini del computo del TFR.
- c)
 1. Gli aumenti della retribuzione di fatto stabiliti dal presente accordo con decorrenza dal 1° gennaio e dal 1° settembre 2003 trovano applicazione nei confronti dei dirigenti in servizio alla data di sottoscrizione del presente accordo. Gli importi relativi al periodo 1° gennaio - 31 marzo 2003 saranno corrisposti, sempre che dovuti, con la retribuzione afferente il mese di aprile 2003.
 2. Gli aumenti della retribuzione di fatto stabiliti dal presente accordo con decorrenza dal 1° gennaio e dal 1° settembre 2003 non sono dovuti ai dirigenti con retribuzione annua individuale di fatto al 31 dicembre 2002 superiore a 160.200,00 euro. Quanto disposto al precedente periodo opera esclusivamente nei confronti dei dirigenti per i quali, in base alla normativa vigente, la pensione viene calcolata interamente con il sistema retributivo. Per retribuzione individuale di fatto si intende quella composta esclusivamente da minimo base, aumenti di anzianità, importo per ex elemento di maggiorazione, superminimo, rateo della 13^a mensilità e di eventuali mensilità aggiuntive.

- d) Relativamente alle trasferte e missioni effettuate dopo il 31 dicembre 2001 e fino alla data di sottoscrizione del presente accordo, l'importo aggiuntivo di cui all'art. 10 del CCNL 23 maggio 2000 continua a essere calcolato sul minimo mensile contrattuale base in vigore al 31 dicembre 2002, sempre diminuito dell'importo per ex variazione automatica confluito nel predetto minimo.
- e) A far data dal mese di aprile 2003 cessa di essere corrisposta l'indennità di vacanza contrattuale.

CONFINDUSTRIA

FEDERMANAGER